

VERBALE DI ACCORDO

Li , 4 aprile 2008

tra

ENEL Distribuzione SpA – Infrastrutture e Reti anche per conto di Enel.Sole e Enel S.p.a. nonché delle altre società del gruppo diverse da quelle di seguito rappresentate, cui si applica il c.c.n.l. 18.7.2006

rappresentata da: Federico Tornaghi, Cristina Bresadola e Valeria Gaggio

Enel Produzione Spa rappresentata da Patrizia Capraro

Enel Servizio Elettrico anche per conto di Enel si ed Enel Energia rappresentata da Antonella Maso

Enel Servizi S.r.l. rappresentata da Roberto Niger

e

Le Segreterie del Veneto delle Organizzazioni Sindacali

- **FILCEM** rappresentata dai sigg. Daniele Tronco e Luigino Bovolenta
- **FLAEI** rappresentata dai sigg. Giancarlo Zannini e Gabriella Lanni
- **UILCEM** rappresentata dai sigg. Giovanni Conte e Virginio Celin

Premesso che

In tema di rimborsi spese, da corrispondere ai sensi dell'art. 43 C.c.n.l., 1° comma al personale in "missione per motivi di servizio", la normativa di riferimento attualmente in vigore - per effetto del richiamo contenuto nello stesso art. 43 C.c.n.l., 1^ Dichiarazione a Verbale - è stabilita dai vigenti accordi sindacali regionali;

Per quanto riguarda la regione Veneto gli accordi in questione sono stati oggetto di rinnovo l'ultima volta in data 13 gennaio 2005. ed hanno definito gli importi a valere fino alla data del 31.12.2005;

Con il presente accordo

- le parti intendono definire il rinnovo degli accordi in questione per il periodo fino al 31.12.2008 per quanto riguarda i rimborsi di seguito specificati:
 - rimborso delle spese di vitto e pernottamento in caso di missione per servizio
 - rimborso eventuali maggiori spese di cui alla D.V. n.8 art.3 C.c.l. 21.2.1989



- rimborso spese ai lavoratori che usano mezzi motorizzati di loro proprietà per motivi di servizio

➤ Con l'occasione, tenuto conto dell'evoluzione normativa e organizzativa intercorsa negli anni e del fatto che di norma gli ultimi accordi hanno avuto ad oggetto la sola rivalutazione degli importi forfetari previsti per le varie tipologie di rimborso, si ritiene opportuno riassumere qui di seguito i principali contenuti normativi che regolamentano l'erogazione dei rimborsi spese oggetto del presente verbale di accordo. Per quanto qui non espressamente riportato continuano a valere le modalità applicative delle normative in argomento di cui agli accordi 22 gennaio 1990.

ASPETTI DI CARATTERE NORMATIVO

Secondo quanto disposto dall'art.43 del vigente C.c.n.l., al lavoratore in missione per motivi di servizio esplicitamente autorizzati spetta il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e pernottamento.

Limiti e modalità di tali rimborsi sono stabiliti dalle norme definite nel presente accordo e dalle procedure aziendali.

Per missione per motivi di servizio si intende l'ipotesi di prestazione dell'attività lavorativa effettuata dal lavoratore, su disposizione dell'Azienda, in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, al di fuori del comune in cui è ubicata la sede.

1) Spese di vitto e pernottamento in caso di missione per servizio

1.1) Prima Colazione

Al dipendente comandato in una missione che comporti il pernottamento fuori sede, compete, per ogni giorno di missione e sempre che non vi sia rimborso a piè di lista insieme al pernottamento, il rimborso delle spese per la prima colazione nella misura forfetaria di cui alla tabella allegata.

Lo stesso rimborso spetta il giorno di inizio della missione, a condizione che il dipendente sia costretto a iniziare il viaggio almeno un'ora prima dell'inizio del normale orario di lavoro.

Analogo trattamento compete al dipendente comandato ad iniziare – non in missione - la propria attività lavorativa almeno un'ora prima del normale orario di lavoro (v. il successivo p.2, D.V. n.8).

1.2) Pranzo

I lavoratori in missione in una località servita da mensa o ristorante convenzionato sono tenuti ad avvalersi di detto servizio.

L'utilizzo della mensa/convenzione sostitutiva da diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto del buono pasto (contributo dipendente) ed al rimborso forfetario per le bevande, secondo la misura complessiva indicata nella tabella allegata.

Qualora manchi il servizio di mensa/ ristorante convenzionato, ovvero l'orario della prestazione sia incompatibile con quello della mensa, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per il pranzo, nella misura forfetaria di cui alla tabella allegata, ovvero a piè di lista, nei limiti e secondo quanto previsto dalle regole aziendali.

Analogo trattamento spetterà (anche in caso di attività in sede, secondo quanto previsto dalla D.V. n.8 di cui al successivo p.2), sempre previa verifica delle sottostanti inderogabili esigenze di servizio, qualora causa eccezionale protrazione della prestazione lavorativa oltre il normale intervallo mensa, o causa anticipo dell'intervallo mensa, non si abbia in conseguenza di tale modifica di orario la possibilità di fruire del servizio presso la mensa o convenzione sostitutiva esistente.

Il rimborso del pranzo compete inoltre (v. ancora successivo p.2, D.V. n.8) in caso di prestazioni, rese in giorni di sabato o in giorni festivi, che si protraggano oltre un'ora dal termine del normale orario antimeridiano, sempre che non sia utilizzabile il servizio mensa/ ristorante convenzionato.

1.3) Cena

Al dipendente comandato in missione che pernotti fuori sede o che rientri presso la propria sede di lavoro dopo le ore 20.00, - fatto salvo quanto sopra precisato in merito al rimborso a piè di lista - compete il rimborso forfetario per la cena nella misura di cui alla tabella allegata.

Tale rimborso compete anche al dipendente cui sia richiesto di protrarre oltre le ore 20.00 la propria prestazione lavorativa ovvero che sia chiamato a prestare la propria attività dopo il termine dell'orario di lavoro e tale attività si protragga oltre le ore 20.00 (v. ancora successivo p.2, D.V. n.8).

* * *

Massimali per il rimborso a piè di lista

In caso di rimborso a **piè di lista** del pasto meridiano o serale, questo dovrà essere documentato da ricevuta fiscale, per un importo complessivo entro limiti di ragionevole economia, stabiliti in relazione ai corrispondenti importi forfetari: di norma, fino al doppio di tali importi, con possibilità di superamento sino ad un massimo pari al 300%.

1.4) Pernottamento e piccole spese

Qualora la missione cui è comandato il dipendente comporti la necessità di pernottamento, in quanto la distanza della località di destinazione non è compatibile con un rientro giornaliero in sede, si darà luogo al rimborso a piè di lista delle spese di pernottamento (in albergo convenzionato, in conformità ai criteri di cui alla Travel Policy aziendale), ovvero al rimborso forfetario delle spese di pernottamento nella misura di cui alla tabella allegata.



Inoltre, per ogni pernottamento fuori sede, con rimborso a forfait o a piè di lista, saranno corrisposti a titolo di rimborso forfetario per le piccole spese non documentabili, gli importi di cui alla tabella allegata e secondo le modalità applicative più sopra richiamate.

In generale, per le missioni comportanti pernottamento fuori sede è ammissibile una forma di rimborso forfetario complessivo (colazione, pranzo, cena e pernottamento), ovvero il rimborso forfetario dei pasti con pernottamento a piè di lista.

Non è invece ammesso il rimborso forfetario per il pernottamento e a piè di lista dei pasti come non è ammesso nella stessa giornata il rimborso dei pasti misto (forfait/ piè di lista).

1.5) Trasfertisti

Tenuto conto del richiamo, di cui alla DV n.1 - art.43 C.c.n.l. 24.7.2001, alle prassi esistenti in merito ai "lavoratori che normalmente svolgono la loro attività in località diversa da quella in cui è ubicata la loro sede di lavoro", sono confermati i criteri per l'individuazione del personale in questione e per l'attribuzione delle maggiorazioni del 40% e del 65% già previsti dall'art.16 C.c.l. 21.2.1989 (area territoriale più ampia della Zona, continuità della trasferta, impossibilità di rientro giornaliero).

2) Turnisti (art. 6 Bis c. C.c.l. 21.2.89) e altri lavoratori di cui alla D.V. n.8 art.3 C.c.l. 21.2.89

La norma in questione, richiamata dal verbale di accordo di "armonizzazione" del 19.4.2002, prevede la corresponsione, in favore del lavoratore turnista chiamato a svolgere prestazioni superiori a quelle previste dal piano di turno o dall'orario settimanale di lavoro, del rimborso delle eventuali maggiori spese che sia costretto a sopportare.

Lo stesso trattamento compete – ricorrendone ovviamente gli stessi presupposti – anche al personale non turnista.

Per i rimborsi in questione, al verificarsi delle fattispecie sopra richiamate relativamente a colazione, pranzo (sempre che non sia fruibile il servizio mensa) e cena (punti 1.1, 1.2, 1.3) valgono gli importi forfetari di cui alle tabelle allegate

Lo stesso dicasi per le eventuali maggiori spese di viaggio, che saranno rimborsate con modalità e criteri analoghi a quelli previsti al successivo punto 3 relativamente alle spese di viaggio inerenti le ipotesi di missione per servizio.

3) Spese di viaggio

I viaggi per servizio devono essere effettuati di norma con mezzi pubblici di trasporto e le relative spese – ove la Società non provveda a fornire direttamente i titoli di viaggio come da Travel Policy aziendale – verranno rimborsate a piè di lista dietro presentazione dei documenti giustificativi.

Qualora la località di missione non sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto, ovvero gli orari di quelli esistenti non siano compatibili con le necessità di servizio, la Società

potrà mettere a disposizione del lavoratore un mezzo aziendale ovvero lo autorizzerà, in via subordinata, a raggiungere detta località con il proprio automezzo con conseguente rimborso secondo quanto previsto nel paragrafo seguente.

3.1) Rimborso spese chilometriche per l'utilizzo del proprio automezzo

L' art.43 C.c.n.l. 24.7.2001, 1° comma, prevede il rimborso forfetario per le spese derivanti dall'utilizzo per motivi di servizio dell'automezzo di proprietà del lavoratore, secondo importi definiti a livello aziendale.

Detto rimborso compete al dipendente che, preventivamente autorizzato, utilizzi per ragioni di servizio il proprio automezzo, secondo gli importi di cui alla tabella allegata.

L'autorizzazione in questione è condizionata all'accertamento dell'avvenuta stipulazione, a cura del dipendente, della copertura assicurativa per la responsabilità civile R.C.A., conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il rimborso viene riconosciuto dal luogo effettivo di partenza al luogo di svolgimento della prestazione, facendo riferimento al tragitto logisticamente più conveniente, sulla base dei chilometri effettuati, oltre ai pedaggi autostradali.

Le tariffe di rimborso chilometrico sono comprensive delle spese per: assicurazione, tassa di circolazione, svalutazione del mezzo, carburante, lubrificanti, pneumatici, manutenzione e riparazioni, ricovero.


ASPETTI DI CARATTERE ECONOMICO

I nuovi importi, da corrispondere – a decorrere dal 1° 1.2008 – nell'ambito territoriale della regione Veneto a norma dell'art. 43 C.c.l. 18 luglio 2006 per missioni di durata non superiore al mese, secondo i criteri normativi sopra riportati, sono evidenziati nelle tabelle allegate n.1-2 che formano parte integrante del presente verbale.


Arretrati

Ferma restando la decorrenza dei nuovi importi definiti nel presente accordo dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposto, con il primo ruolo utile ed in forma una tantum, un importo forfetario determinato sulla base dell'incremento del 3% di quanto percepito, nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 e di competenza del suddetto periodo, dei seguenti rimborsi forfetari:

- spese vitto e pernottamento
- spese chilometriche per l'uso per servizio di mezzi motorizzati di proprietà del dipendente .



Letto, confermato e sottoscritto.



Nota

In merito agli incontri sindacali tenutisi con le Segreterie FILCEM, FLAEI e UILCEM Regionali del Veneto in ordine al rinnovo degli "accordi economici"

Tenuto conto che il precedente rinnovo, sottoscritto con verbale di accordo 13 gennaio 2005, aveva vigenza sino al 31 dicembre 2005, l'azienda ha illustrato i criteri secondo i quali procedere all'adeguamento degli importi per l'anno 2008, basati sull'andamento dell'incremento del costo della vita registrato nel corso degli anni 2006 e 2007- secondo gli indici ISTAT pari rispettivamente al 2 e 1,7%- nonché dell'inflazione programmata per il 2008 pari al 1,7%.

L'Azienda ha altresì espresso l'intendimento di procedere all'adeguamento dell'importo del contributo mensa a carico del lavoratore, elevandolo a 0;70 €, in alternativa è stato proposto di introdurre il ticket a valore.


Sul tema in argomento, dopo ampia discussione nel corso della quale da parte sindacale sono state reiteratamente espresse forti perplessità, le parti hanno convenuto di riprendere la discussione sulle possibili modalità di adozione del ticket a valore in un prossimo incontro.

Per quanto attiene i rimborsi spese da parte sindacale è stato rimarcato come talune voci tra quelle ammesse a rimborso abbiano risentito in modo maggiore dell'aumento dei costi. Alla luce delle osservazioni formulate, l'azienda ha predisposto un'ipotesi di rinnovo che, nel rispetto complessivo dell'incremento medio risultante dai succitati indici ISTAT, ha diversificato le percentuali di incremento sulle singole voci in ragione della diversa incidenza dell'aumento del costo della vita.

La proposta è stata oggetto di analisi e discussione nel corso dell'incontro del 14 marzo 2008 al termine del quale sono stati definiti gli importi di cui al verbale allegato.

Fermo restando che sotto il profilo normativo gli accordi in atto sono congruenti con le vigenti disposizioni contrattuali, tenuto conto di talune osservazioni formulate da parte sindacale, si è convenuto di ammettere il rimborso a piè di lista dei pasti sino ad un limite massimo del 300%.

Infine l'importo relativo alla sospensione patente è stato elevato a 7;5 €.



RIMBORSI SPESE PER VITTO E PERNOTTAMENTO

VOCI DI RIMBORSO	MISURE PER IL 2008
<u>RIMBORSO SPESE PASTO DI MEZZOGIORNO</u>	13,00
<u>RIMBORSO SPESE PASTO SERALE</u>	12,70
<u>RIMBORSO SPESE VITTO E PERNOTTAMENTO</u>	
- trasferta giornaliera con pernottamento omnicomprensiva (1 ^a colazione, pranzo, cena e pernottamento)	41,49
- trasferta giornaliera con pernottamento omnicomprensiva ove esista mensa aziendale e l'orario della stessa sia compatibile con l'orario della prestazione effettuata in trasferta	33,15
- piccole spese per trasferte con pernottamento ad una distanza dalla sede di lavoro inferiore ai 300 Km.	5,30
- piccole spese per trasferte con pernottamento ad una distanza dalla sede di lavoro superiore ai 300 Km.	7,50
<u>RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO</u>	14,04
<u>RIMBORSO SPESE 1^a COLAZIONE</u>	1,75
<u>RIMBORSO SPESE LAVORATORI "TRASFERTISTI"</u>	
- per ciascuna trasferta con pernottamento	58,08
- per ciascuna trasferta con pernottamento ove esista mensa aziendale e l'orario della stessa sia compatibile con l'orario della prestazione effettuata in trasferta	49,91
- piccole spese di cui al 5° comma dell'art. 16 C.c.l. 21/2/1989	26,97
- piccole spese non documentabili per trasferte con pernottamento che non presentino caratteristiche di continuità ad una distanza dalla sede di lavoro inferiore ai 300 Km.	5,30
- piccole spese non documentabili per trasferte con pernottamento che non presentino caratteristiche di continuità, ad una distanza dalla sede di lavoro superiore ai 300 Km.	7,50
<u>RIMBORSO SPESE BEVANDE CON MENSA</u>	1,50
<u>RIMBORSI SPESE VITTO SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</u>	
- pasto	14,30
- 1 ^a colazione	1,925
- bevande con mensa	1,65

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE PER L'USO IN SERVIZIO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

Scaglioni Km. annuali	Primi 12.000	Oltre 12.000
Tutte le cilindrate	0,4800	0,1950

Per i soli lavoratori che hanno sede di lavoro nel Comune di Venezia e che risiedono nel centro storico o nelle Isole, l'importo relativo ai primi 12.000 Km è così stabilito:

	2008
Primi 12.000 Km	0,4837

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
PER L'USO IN SERVIZIO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

Scaglioni Km. annuali	Primi 12.000	Oltre 12.000
Tutte le cilindrate	0,5280	0,2145

Per i soli lavoratori che hanno sede di lavoro nel Comune di Venezia e che risiedono nel centro storico o nelle Isole, l'importo relativo ai primi 12.000 Km è così stabilito:

	2008
Primi 12.000 Km	0,5317

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE PER L'USO PER SERVIZIO DI MEZZI MOTORIZZATI DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

CLASSE DI CILINDRATA	MISURE PER IL 2008
Tutte le cilindrate	0,1395

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
PER L'USO PER SERVIZIO DI MOTOMEZZI DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

CLASSE DI CILINDRATA	MISURE PER IL 2008
Tutte le cilindrate	0,1535

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE PER L'USO IN SERVIZIO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

Scaglioni Km. annuali	Primi 12.000	Oltre 12.000
Tutte le cilindrate	0,4800	0,1950

Per i soli lavoratori che hanno sede di lavoro nel Comune di Venezia e che risiedono nel centro storico o nelle isole, l'importo relativo ai primi 12.000 Km è così stabilito:

2008	
Primi 12.000 Km	0,4837

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
PER L'USO IN SERVIZIO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

Scaglioni Km. annuali	Primi 12.000	Oltre 12.000
Tutte le cilindrate	0,5280	0,2145

Per i soli lavoratori che hanno sede di lavoro nel Comune di Venezia e che risiedono nel centro storico o nelle isole, l'importo relativo ai primi 12.000 Km è così stabilito:

2008	
Primi 12.000 Km	0,5317

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE PER L'USO PER SERVIZIO DI MOTOMEZZI DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

CLASSE DI CILINDRATA	MISURE PER IL 2008
Tutte le cilindrate	0,1395

RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
PER L'USO PER SERVIZIO DI MOTOMEZZI DI PROPRIETA' DEI LAVORATORI
a decorrere dal 1° gennaio 2008

CLASSE DI CILINDRATA	MISURE PER IL 2008
Tutte le cilindrate	0,1535